

Deliberazione n. \_\_\_\_\_

**Si riporta il testo vigente (colonna di sinistra) con le proposte da eliminare in carattere *corsivo* e il testo di cui si propone l'approvazione (colonna di destra) con le proposte da inserire in carattere neretto**

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
<b>REGOLAMENTO N 339 DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI NIDI D'INFANZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA</b>	
<p>Articolo 7 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento</p> <p>1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di intimazioni, cartelle di pagamento anche con riferimento a più annualità, secondo un piano rateale a base mensile predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 8 del presente regolamento, oltre al rimborso delle spese.</p> <p>2. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal direttore della società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con cadenza</p>	<p>Articolo 7 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento</p> <p>1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di intimazioni, cartelle di pagamento e <b>accertamenti esecutivi</b> anche con riferimento a più annualità, secondo un piano rateale a base mensile predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 8 del presente regolamento, oltre al rimborso delle spese.</p> <p>2. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal direttore della società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, cartelle di pagamento o <b>accertamenti esecutivi</b>, con rendicontazione da trasmettere con</p>

trimestrale al dirigente responsabile della risorsa di entrata. Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla medesima entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme riscosse saranno imputate ai documenti più vecchi, in tutto o in parte.

3. Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare di riferimento (ISEE ordinario ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione.

Qualora il piano rateale richiesto non ecceda le *sei (6)* rate mensili, *all'istanza di rateazione non sarà necessario allegare il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento del debitore*

4. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

5. Le suddette disposizioni consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.

trimestrale al dirigente responsabile della risorsa di entrata. Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla medesima entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme riscosse saranno imputate ai documenti più vecchi, in tutto o in parte.

3. Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare di riferimento (ISEE ordinario ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione.

Qualora il piano rateale richiesto non ecceda le **dodici (12)** rate mensili, (**rateazione breve**) all'istanza di rateazione è **necessario produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute.**

4. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

5. Le suddette disposizioni consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.

<p>6. La rateazione non è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 200,00;</li><li>- sulle ingiunzioni per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;</li><li>- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, l'utente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate. In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.</li></ul> <p>In caso di rateazione breve o straordinaria i debitori forniscono gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei versamenti rateali.</p> <p>7. <i>La durata del piano rateale, sia ordinario sia straordinario, non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.</i></p>	<p>6. La rateazione non è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro <b>100,00</b>;</li><li>- sulle ingiunzioni <b>e accertamenti esecutivi</b> per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;</li><li>- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, l'utente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate. In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.</li></ul> <p>In <b>tutti i casi</b> di rateazione <b>ordinaria</b>, breve o straordinaria i debitori forniscono gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei versamenti rateali.</p> <p>7. <b>In applicazione dell'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14 febbraio 2022, la durata massima dei piani di rateazione ordinaria e straordinaria non può essere superiore a 36 rate mensili per le annualità 2022-2023 e non potrà essere superiore a 24 rate mensili a partire dal 1° gennaio 2024. Sono fatti salvi i piani rateali già concessi e sottoscritti dalle parti e quelli con iter di approvazione già avviato alla data di esecutività della Deliberazione che approva l'attuale modifica del presente Regolamento.</b></p>
---	---

8. *Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale, nel caso di ulteriore disagio economico opportunamente documentato, potranno ottenere in alternativa una sospensione di 12 mesi o un incremento della durata del proprio piano di 12 rate; le cause giustificanti la sospensione/incremento del piano di rateazione già concesso saranno deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari.*

9. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

10. In caso di mancato pagamento di al massimo tre rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, l'utente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato delle spese di riscossione.

11. La presentazione delle istanze di rateazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, senza alcuna penalità, né può sospendere i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

8. **[soppresso]**

9. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

10. In caso di mancato pagamento di al massimo tre rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, l'utente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato delle spese di riscossione.

11. La presentazione delle istanze di rateazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, senza alcuna penalità, né può sospendere i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.